

All'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie:

Inquinamento idrico

Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari

(art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo

(art. 137, comma 11, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento

(art. 137, comma 13, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata

(art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

(art. 256, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Bonifica siti inquinati, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Inquinamento atmosferico,superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

(art. 279, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rapporti con enti pubblici ispettivi ed Autorità giudiziaria

La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

Nei rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo SIRIO agisce, nel rispetto del ruolo istituzionale delle stesse, eseguendo richieste e prescrizioni con la massima sollecitudine, collaborazione e trasparenza.

È fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire la Società nella decisione della vertenza.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, il Personale e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata in SIRIO, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a valutare liberamente l'esercizio della facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di SIRIO, la volontà dei destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tutela della fede pubblica

La Società condanna qualsiasi comportamento atto ad attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (o equiparati, quali ad es. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificazione, etc.), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- presentare al pubblico ufficiale false dichiarazioni e/o comunicazioni richieste dalla legge in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
 - in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare falsamente di non avere subito condanne penali;
 - rendere dichiarazione falsa di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara di appalto (ad esempio, l'essere in regola con il pagamento dei contributi);
 - denunciare falsamente agli Organi di Polizia lo smarrimento di documenti quali patente di guida, documenti di assicurazione, assegno bancario, carte di credito etc.
 - Inoltre, la Società condanna qualsiasi comportamento che, nell'interesse o a vantaggio della stessa, comporti:
- la formazione, in tutto o in parte, di atti pubblici falsi o l'alterazione di atti pubblici;
 - la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, oppure, mediante contraffazione o alterazione, il far apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità;
 - la simulazione di una copia degli atti stessi e rilascio della stessa in forma legale;
 - il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto dunque espresso divieto di tenere, nell'interesse o vantaggio della Società, i seguenti comportamenti:

- falsificare un documento (patente di guida, carta di circolazione, etc.) facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche;
- formare una falsa targa di circolazione;
- falsificare atti costitutivi di società attraverso la manipolazione del sigillo notarile;
- falsificare materialmente i moduli di versamento delle imposte F24;
- falsificare atti di autentica notarile.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, si esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:

divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato i rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee;

divieto di mantenere rifiuti in “deposito temporaneo” al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;

divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);

divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;

divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;

divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;

divieto di appiccare il fuoco a rifiuti prodotti dall'azienda stessa, all'interno o meno dell'area aziendale e di appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che vengono trovati abbandonati o depositati;

divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti su cui, successivamente, terzi appiccheranno il fuoco;

nel caso in cui fossero rinvenuti rifiuti di soggetti terzi all'interno delle aree di proprietà della Società, trattarli come rifiuti prodotti internamente e smaltirli secondo le regole disciplinate dalla relativa procedura.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

Ogni dipendente o collaboratore deve assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda.

Infine, **è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.**

Ogni dipendente o collaboratore deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti o collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.